

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Quarta sezione civile

in persona del Giudice Unico Federica Samà,  
nella causa iscritta a ruolo generale [REDACTED]

**Tra**

[REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti  
[REDACTED]

**RICORRENTE**

e

**COMUNE DI PISA**, con il patrocinio [REDACTED]

**RESISTENTE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/4/23, ha emesso la seguente

**ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.**

**IN FATTO**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 20.1.2022 [REDACTED] ha convenuto in giudizio Il Comune di Pisa per sentir *"... accertare e dichiarare che il comportamento del Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, così come esposto in narrativa, costituisce atto e/o comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 3 della legge 67/2006 e dell'art. 28 del d. lvo n. 150/2011 e per l'effetto ordinare allo stesso l'abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero rendere accessibili, i luoghi decritti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa"*.

A fondamento della domanda ha esposto:

-che è da cecità assoluta e di fruire dal 1998 dei benefici della Legge 104 del 5/2/92.

-che è solita trascorrere le vacanze estive presso la struttura “ [REDACTED] [REDACTED] ” con sede in via [REDACTED] e che la suddetta struttura è dedicata alle persone non vedenti;

-che dall’ [REDACTED] -dove alloggia - sino alla spiaggia dedicata della stessa struttura è necessario percorrere due alternativi tratti di strada pubblica;

-che entrambi i tratti di strada sono caratterizzati da ostacoli, insidie e barriere architettoniche, che non le consentono di percorrerli in autonomia;

La difesa di parte ricorrente ha rappresentato che, il primo percorso è quello attraverso viale del Tirreno, il cui marciapiede si presenta dissestato, con numerose insidie quali buche, avvallamenti e rialzi della pavimentazione e il corrimano di ferro presente non è pienamente utilizzabile e dunque pericoloso in quanto è caratterizzato dalla presenza di pali, mentre il secondo percorso, che congiunge [REDACTED] si può intraprendere percorrendo due strade alternative via [REDACTED] o via [REDACTED] che sfociano entrambe in [REDACTED] e al termine si collega al [REDACTED] le quali appaiono caratterizzate dalle stesse asperità ove presente il marciapiede, mentre nei tratti in cui ne è sprovvisto si presenta sterrata e con auto parcheggiate in entrambi i lati della carreggiata.

Ha aggiunto che anche le altre strade limitrofe come [REDACTED] rappresentano le stesse criticità.

Ha dedotto in diritto che la mancanza di controllo e manutenzione delle menzionate strade da parte del Comune di Pisa rende inaccessibile e insicuro il loro transito in maniera autonoma come le persone normodotate ed integra una condotta discriminatoria indiretta ai sensi e per gli effetti della Legge 67/2006 art. 3 ed è onere del Comune di Pisa eliminare tutte le barriere architettoniche presenti nelle predette strade pubbliche.

Con comparsa di risposta depositata il 28/10/22 il Comune di Pisa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti e di onorari.

A suo sostegno ha esposto:

-che, a seguito di segnalazione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con determina dirigenziale n. 1665/2021 il Comune di Pisa ha effettuato i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, tramite la società Pisamo s.r.l., società in house dell’Ente che gestisce ed ha in custodia il patrimonio stradale del Comune di Pisa;



I vari percorsi stradali che potrebbero alternativamente condurre le persone cieche e ipovedenti dalla struttura di accoglienza al lido loro dedicato sono caratterizzati da condizioni di dissesto allo stato attuale, circostanza mai contestata dalla difesa di parte resistente, e ciò determina una condizione di svantaggio della ricorrente - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico - rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità (Cassazione civile sez. III ord., 05/04/2023, n.9384).

Ora, ai sensi dell'art. 28 d.lvo 150/2011, *Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto (.....). dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.* Ed ancora, .. *“con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. .... Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale.*

Per i giudici di legittimità, l'omessa rimozione delle barriere architettoniche tra le quali rientrano *“gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la conoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) d.p.r. 503/1996 concreti una ipotesi di discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, l. n. 67/2006. L'abbattimento delle barriere architettoniche è una misura prevista per facilitare la vita di relazione delle persone disabili: ciò risponde a una esigenza di salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili stessi, che trova una sponda nella Costituzione e precisamente nella garanzia della dignità della persona, oltre che nella tutela del diritto fondamentale alla salute, inteso quale completo benessere fisico, psichico e sociale della persona ( Cass. sent. 3691/2020).

L'art. 28, testo normativo sopra citato, al suo quarto comma definisce altresì il riparto dell'onere probatorio: *“ Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata”.*

Pertanto, parte resistente non ha mai contestato lo stato dei luoghi di cui al ricorso, nonostante la stessa abbia allegato che dietro segnalazione dell'Unione Italiana Ciechi vi siano stati interventi manutentivi prima dell'avvio della stagione balneare dell'anno 2022

e impostando la sua difesa sulla manutenzione dei marciapiedi ammalorati lungo tutto il litorale prevista nel piano triennale dei lavori 2023-2025 come da Dup prodotto in atti.

A nulla, però, rileva la mancanza di volontà di discriminare una specifica persona, in quanto non fa certo venir meno la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti ai portatori di handicap fisico.

Dunque accertata l'esistenza di un comportamento che concreta una forma di discriminazione rispetto alle possibilità di accesso ad un servizio pubblico, deve essere disposta la cessazione della condotta illegittima, mediante ordine al Comune di Pisa di mettere in sicurezza per gli utenti le strade che dalla struttura ricettiva posta in via delle Orchidee conducono al lido dedicato alle persone cieche e ipovedenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi ex DM 147/2022 per le fasi effettivamente svolte ad eccezione della fase istruttoria liquidata secondo i parametri minimi.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- dichiara che l'omessa manutenzione delle strade accessibili ai disabili lungo la tratta Hotel [REDACTED] con sede in [REDACTED] Pisa al lido dedicato costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 67/2006 in danno di [REDACTED];
- ordina al Comune di Pisa di mettere in sicurezza per gli utenti le strade che dalla struttura ricettiva posta in via [REDACTED] conducono al lido dedicato alle persone cieche e ipovedenti entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.536,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Si comunichi.

Firenze, 06/06/2023

Il Giudice

dott.ssa Federica Samà